

Pubblicato il 28/04/2020

N. 04288/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14032/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14032 del 2019, proposto da

Adriano Piu, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero Dell'Interno, Ministero Dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero Dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Commissione non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gaetano Casiere non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

-del giudizio di inidoneità psicofisica espresso dalla Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, reso noto lo scorso 19 di settembre mediante pubblicazione sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, che ha decretato l'esclusione dello stesso dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario"- indetta con D.M. 238 del 14.11.2018; - della scheda medica del ricorrente che ne attesta la non idoneità psicofisica, predisposta dalla Commissione intimata lo scorso 11 settembre 2019 e resa nota lo scorso 11 ottobre in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, recante la seguente diagnosi «deficit acutezza visiva ipermetropia 00 (VNOD 2/10 VNOS 2/10)»; -della cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate dal ricorrente nella parte in cui ne decreta l'inidoneità psicofisica e la conseguente esclusione dall'iter selettivo, e resa nota lo scorso 11 ottobre in esito ad apposita istanza di accesso agli atti; - dell'art. 9 del con D.M. 238 del 14.11.2018 con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario" che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; -ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione del D.M. 238 del 14.11.2018 con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario; - ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. n. 526 del 22 ottobre 2019 recante la Rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rileva il Collegio che il contraddittorio non è integro.

Ritenuta la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione

dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Inoltre, salvo che non ostino ragioni organizzative, didattiche, da documentare e motivare specificatamente, la p.a. provvederà ad ammettere, con riserva ed in soprannumero, il ricorrente, se utilmente inserito in graduatoria, al previsto corso di formazione.

Fissa per il prosiegua, la camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2020.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Inoltre, salvo che non ostino ragioni organizzative, didattiche, da documentare e motivare specificatamente, la p.a. provvederà ad ammettere, con riserva ed in soprannumero, il ricorrente, se utilmente inserito in graduatoria, al previsto corso di formazione.

Fissa per il prosiegua, la camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2020.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.